



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.11.2007
COM(2007) 717 definitivo

2007/0250 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante applicazione dei regimi per le merci originarie di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La presente proposta di regolamento del Consiglio recante applicazione dei regimi per le merci originarie di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico dà seguito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli accordi di partenariato economico (APE), adottata dalla Commissione il 23 ottobre 2007 (COM(2007) 635).

Detta comunicazione definisce in che modo si possa raggiungere l'obiettivo centrale, ossia la conclusione di APE completi con tutte le regioni ACP, riducendo al minimo i rischi di perturbazioni del commercio nelle regioni o sottoregioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che concludono negoziati su accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico prima della scadenza, il 31 dicembre 2007, del regime commerciale attuale e in coerenza con gli obblighi internazionali della Comunità. Il regolamento, a tal fine, costituisce la base giuridica per l'applicazione dei regimi per le merci previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico.

Il regolamento si basa su disposizioni di quegli accordi che ne permettono l'applicazione, per quanto possibile, prima dell'applicazione provvisoria su base reciproca. Pertanto, esso rimarrà in vigore una volta gli accordi applicati in via provvisoria ed entrati in vigore e sarà modificato o sostituito per renderlo conforme a quegli aspetti degli accordi che non è stato possibile includervi ora. Di conseguenza, questo regolamento lascia impregiudicate le procedure relative alla conclusione e all'entrata in vigore di tali accordi.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante applicazione dei regimi per le merci originarie di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 37, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000² (qui di seguito "accordo di partenariato ACP-CE") prevede che accordi di partenariato economico (APE) debbano entrare in vigore al più tardi il 1° gennaio 2008.
- (2) L'articolo 36, paragrafo 3 dell'accordo di Cotonou prevede il mantenimento fino al 31 dicembre 2007 del regime commerciale di cui all'allegato V dell'accordo stesso.
- (3) Dal 2002 la Comunità negozia accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati ACP, suddiviso in sei regioni comprendenti rispettivamente i Caraibi, l'Africa centrale, l'Africa orientale e australe, gli Stati insulari del Pacifico, la Comunità di sviluppo dell'Africa australe e l'Africa occidentale.
- (4) Gli accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico per i quali i negoziati sono stati conclusi prevedono che le parti possano adottare misure per applicare l'accordo, nella misura del possibile, prima della sua applicazione provvisoria su base reciproca. È opportuno adottare misure per applicare gli accordi sulla base di queste disposizioni.
- (5) Le disposizioni del presente regolamento devono essere modificate, secondo necessità, conformemente agli accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, se e quando tali accordi sono firmati e conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato e sono in vigore. I regimi devono avere termine in tutto o in parte se gli accordi in questione non entrano in vigore entro un termine ragionevole secondo la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

¹ GU C (...) del (...), pag. (...).

² GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato, GU L 385 del 29.12.2004, pag. 88.

- (6) Per la Comunità, i regimi previsti dagli accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico prevedono un accesso senza dazi e l'assenza di contingenti tariffari per tutti i prodotti, ad eccezione delle armi, fatti salvi periodi e regimi transitori per alcuni prodotti sensibili e regimi specifici per i dipartimenti francesi d'oltremare. Tenuto conto delle particolarità della situazione del Sudafrica, ai prodotti originari del Sudafrica continueranno ad applicarsi le pertinenti disposizioni dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro³, fino all'entrata in vigore di un accordo tra la Comunità e il Sudafrica che istituisce, o porta a istituire, accordi di partenariato.
- (7) Anziché basarsi sui regimi speciali per i paesi meno sviluppati previsti dal regolamento (CE) n. 980/2005, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate⁴, è preferibile che i paesi meno sviluppati che sono anche Stati ACP fondino i loro futuri rapporti commerciali con la Comunità su accordi di partenariato economico. Per facilitare questa evoluzione, è opportuno prevedere che i paesi che hanno concluso negoziati su accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico e che possono usufruire dei regimi stabiliti dal presente regolamento possano continuare ad avvalersi, per un periodo limitato, dei regimi speciali a favore dei paesi meno sviluppati previsti dal regolamento (CE) n. 980/2005⁵ per i prodotti per i quali i regimi transitori stabiliti dal presente regolamento sono meno favorevoli.
- (8) Le norme d'origine applicabili alle importazioni effettuate conformemente al presente regolamento devono, per un periodo transitorio, essere quelle figuranti nell'allegato II del presente regolamento. Tali norme d'origine saranno gradualmente sostituite in base ai corrispondenti accordi di partenariato economico.
- (9) È necessario prevedere la possibilità di una sospensione temporanea dei regimi stabiliti dal presente regolamento in caso di assenza di cooperazione amministrativa, di irregolarità o di frode. Quando uno Stato membro fornisce alla Commissione informazioni su un'eventuale frode o un'assenza di cooperazione amministrativa, si applica la normativa comunitaria pertinente, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola⁶.
- (10) È opportuno che il presente regolamento preveda regimi transitori per lo zucchero e il riso e meccanismi transitori speciali di salvaguardia e di sorveglianza applicabili dopo la fine dei regimi transitori.
- (11) Nel quadro dei regimi transitori per lo zucchero, il protocollo n. 3 annesso all'allegato V dell'accordo di Cotonou (che riprende il testo del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP) cesserà di applicarsi dal 1° ottobre 2009⁷.

³ GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.

⁴ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

⁵ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

⁶ GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁷ Decisione 2007/627/CE del Consiglio del 28 settembre 2007 (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 38).

- (12) Alla scadenza del protocollo n. 3 e in considerazione della particolare sensibilità del mercato dello zucchero, è opportuno adottare misure transitorie per questo prodotto. È del pari opportuno adottare misure transitorie specifiche di sorveglianza e di salvaguardia per alcuni prodotti agricoli trasformati con tenore di zucchero potenzialmente elevato, che potrebbero essere oggetto di scambi commerciali allo scopo di eludere le misure transitorie specifiche di salvaguardia riguardanti le importazioni di zucchero nella CE.
- (13) È altresì opportuno adottare misure generali di salvaguardia per i prodotti oggetto del presente regolamento.
- (14) Considerata la particolare sensibilità dei prodotti agricoli, è opportuno che misure bilaterali di salvaguardia possano essere adottate quando le importazioni causano o minacciano di causare perturbazioni nei mercati di questi prodotti o nei meccanismi che regolano tali mercati.
- (15) Come disposto dall'articolo 299, paragrafo 2 del trattato, occorre tenere debitamente conto, in tutte le politiche comunitarie, della particolare situazione strutturale, economica e sociale delle regioni ultraperiferiche della Comunità, in particolare per quanto riguarda le politiche doganali e commerciali.
- (16) Occorre quindi tenere conto in modo particolare della sensibilità dei prodotti agricoli, specie dello zucchero, nonché della vulnerabilità e degli interessi specifici delle regioni ultraperiferiche della Comunità nel definire in modo efficace le norme relative alle salvaguardie bilaterali.
- (17) I provvedimenti necessari per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottati in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁸.
- (18) Il presente regolamento rende necessaria l'abrogazione dei regolamenti in vigore adottati nel quadro dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CEE, in particolare il regolamento (CE) n. 2285/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, relativo alle misure di salvaguardia di cui all'accordo di partenariato ACP-CEE e che abroga il regolamento (CEE) n. 3705/90⁹, il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e dal Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 e l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane¹⁰. Di conseguenza, tutte le misure di applicazione basate sulle disposizioni abrogate sono rese obsolete,

⁸ GU L 184 del 17.7.1999, p. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁹ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 3.

¹⁰ GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capitolo 1

Oggetto, campo d'applicazione e accesso al mercato

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento applica i regimi per le merci originarie di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle merci originarie delle regioni e degli Stati elencati nell'allegato I.
2. Su proposta della Commissione, il Consiglio modifica l'allegato I per aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo tra la Comunità e la regione o lo Stato in questione, che risponde almeno ai requisiti di cui all'articolo XXIV del GATT 1994.
3. Gli Stati o le regioni restano inclusi nell'allegato I, a meno che il Consiglio, su proposta della Commissione, modifichi tale allegato per ritirarne una regione o uno Stato, in particolare:
 - (a) se la regione o lo Stato comunica la sua intenzione di non ratificare un accordo in forza del quale è stato incluso all'allegato I;
 - (b) se la ratifica di un accordo in forza del quale la regione o lo Stato è stato incluso nell'allegato I non ha avuto luogo entro un termine ragionevole, così da ritardare indebitamente l'entrata in vigore dell'accordo; o
 - (c) se l'accordo è annullato o se la regione o lo Stato interessato mette fine ai suoi diritti e obblighi derivanti dall'accordo, anche se quest'ultimo resta in vigore.

Articolo 3

Accesso al mercato per le merci originarie delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I

1. Fatti salvi gli articoli 6, 7 e 8, sono soppressi i dazi all'importazione su tutti i prodotti compresi nei capitoli da 1 a 97, escluso il capitolo 93, del Sistema armonizzato originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I. La soppressione è soggetta ai meccanismi transitori di salvaguardia e di sorveglianza di cui agli articoli 9 e 10, nonché ai meccanismi generali di salvaguardia di cui agli articoli da 11 a 22.
2. Per i prodotti che rientrano nel capitolo 93 del Sistema armonizzato originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I, continuano a essere applicati i dazi NPF in vigore.

3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 980/2005, le seguenti merci originarie dei paesi meno sviluppati di cui all'allegato I di detto regolamento e inclusi nell'allegato I del presente regolamento continuano a beneficiare, oltre ai regimi stabiliti dal presente regolamento, delle preferenze previste dal regolamento (CE) n. 980/2005:
 - (a) i prodotti della voce tariffaria 1006, tranne la sottovoce 1006.10.10, fino al 31 dicembre 2009;
 - (b) i prodotti della voce tariffaria 1701, fino al 30 settembre 2009.
4. Il paragrafo 1 e gli articoli 6, 7 e 8 non si applicano ai prodotti originari del Sudafrica. Questi prodotti sono soggetti alle pertinenti disposizioni dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro¹¹. Secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, è aggiunto al presente regolamento un allegato in cui è stabilito il regime applicabile ai prodotti originari del Sudafrica, quando le disposizioni commerciali dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione sono state sostituite dalle corrispondenti disposizioni di un accordo che istituisce, o porta a istituire, un accordo di partenariato economico.
5. Il paragrafo 1 e l'articolo 7 non si applicano ai prodotti compresi nelle voci tariffarie 1701 o 0803 0019 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare fino al 1° gennaio 2018. Tale periodo è prorogato fino al 1° gennaio 2023, salvo diverse disposizioni convenute con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, come previsto negli accordi corrispondenti. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* che informa le parti interessate della cessazione di questa disposizione.

Capitolo II

Norme d'origine e cooperazione amministrativa

Articolo 4

Norme d'origine

1. Le norme d'origine figuranti nell'allegato II si applicano per determinare se i prodotti sono originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I.
2. Le norme d'origine figuranti nell'allegato II sono sostituite da quelle allegate ad ogni accordo concluso con i paesi elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per informare gli operatori. Nell'avviso sono indicate la data dell'applicazione provvisoria o dell'entrata in vigore, a decorrere dalla quale le norme d'origine figuranti nell'accordo sono applicate a tutti i prodotti oggetto del presente regolamento.

¹¹ GUL 311 del 4.12.1999, pag. 1.

3. La Commissione, assistita dal comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92, verifica l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni dell'allegato II. Modifiche tecniche di tale allegato e decisioni sulla sua gestione possono essere adottate secondo la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 5

Cooperazione amministrativa

1. Se la Commissione constata, sulla base di informazioni oggettive, un'assenza di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi, può sospendere temporaneamente la soppressione dei dazi di cui agli articoli 3, 6 e 7 (qui di seguito "il trattamento pertinente") secondo quanto disposto dal presente articolo.
2. Ai fini del presente articolo, per assenza di cooperazione amministrativa si intende tra l'altro:
 - a) l'inosservanza ripetuta dell'obbligo di verificare il carattere originario del prodotto o dei prodotti in questione;
 - b) il rifiuto ripetuto di procedere alla verifica ulteriore della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o un ritardo ingiustificato nell'adempimento di questi obblighi;
 - c) il rifiuto ripetuto di autorizzare l'effettuazione di missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del pertinente trattamento previsto dal presente regolamento o un ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.

Ai fini del presente articolo, una constatazione di irregolarità o di frode può essere fatta, tra l'altro, quando si osservi un rapido incremento, di cui non si dia una spiegazione soddisfacente, delle importazioni di merci, che ecceda il livello abituale di produzione e la capacità di esportazione della regione o dello Stato in questione.

3. Se ritiene, sulla base di informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione può, in base alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, sospendere il pertinente trattamento, purché abbia:
 - a) informato il comitato di cui all'articolo 24;
 - b) informato la regione o lo Stato interessato secondo le pertinenti procedure vigenti nei rapporti tra la Comunità e tale regione o Stato; e
 - c) pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso col quale sia reso noto l'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, di un'irregolarità o di una frode.
4. Il periodo di sospensione di cui al presente articolo è limitato alla durata necessaria per proteggere gli interessi finanziari della Comunità. È di durata non superiore a sei mesi e può essere rinnovato. Al termine del periodo, la Commissione decide o di porre termine alla sospensione dopo avere informato il comitato di cui all'articolo 24, o di prorogarla, applicando la procedura di cui al paragrafo 3.

5. Le procedure di sospensione temporanea di cui ai paragrafi da 2 a 4 sono sostituite da quelle stabilite in ogni accordo concluso con i paesi elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per informare gli operatori. Nell'avviso sono indicate la data dell'applicazione provvisoria o dell'entrata in vigore, a decorrere dalla quale le procedure di sospensione temporanea stabilite dall'accordo sono applicate ai prodotti oggetto del presente regolamento.
6. Per applicare la sospensione temporanea stabilita negli accordi con i paesi elencati nell'allegato I, la Commissione provvede senza indugio:
 - (a) a informare il comitato di cui all'articolo 24 dell'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, di un'irregolarità o di una frode; e
 - (b) a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso col quale sia reso noto l'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, di un'irregolarità o di una frode.

La Commissione adotta la decisione di sospendere il pertinente trattamento secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Capitolo III

Disposizioni provvisorie

SEZIONE 1

RISO

Articolo 6

Contingenti tariffari a dazio zero e soppressione dei dazi

1. I dazi all'importazione sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1006 sono soppressi dal 1° gennaio 2010, ad eccezione dei dazi all'importazione sui prodotti della sottovoce 1006 10 10, che sono soppressi dal 1° gennaio 2008.
2. I seguenti contingenti tariffari a dazio zero sono aperti per i prodotti compresi nella voce tariffaria 1006, esclusa la sottovoce 1006 10 10, originari degli Stati elencati nell'allegato I che fanno parte della regione CARIFORUM:
 - (a) 187 000 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008;
 - (b) 250 000 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009.
3. Le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 2 sono determinate secondo le procedure di cui agli articoli 13 e 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1785/2003¹².

¹² GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

SEZIONE 2

ZUCCHERO

Articolo 7

Contingenti tariffari a dazio zero e soppressione dei dazi

1. I dazi all'importazione sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 sono soppressi dal 1° ottobre 2009.
2. Oltre ai contingenti tariffari aperti e gestiti ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 318/2006¹³, i seguenti contingenti tariffari sono aperti per i prodotti compresi nella sottovoce tariffaria 1701 11 10 per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2008 e il 30 settembre 2009:
 - (a) 150 000 tonnellate in equivalente zucchero bianco a dazio zero riservate ai prodotti originari dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 e nell'allegato I del presente regolamento. Questo contingente tariffario è distribuito tra le regioni secondo quantità determinate in base agli accordi in forza dei quali tali regioni o Stati sono inclusi all'allegato I; e
 - (b) 80 000 tonnellate in equivalente zucchero bianco a dazio zero riservate ai prodotti originari di regioni o Stati che non fanno parte dei paesi meno sviluppati e che sono elencati nell'allegato I. Questo contingente tariffario è distribuito tra le regioni secondo quantità determinate in base agli accordi in forza dei quali tali regioni o Stati sono inclusi all'allegato I.
3. L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 318/2006 si applica alle importazioni effettuate a titolo dei contingenti tariffari di cui al paragrafo precedente.
4. Le modalità di distribuzione per regione e di applicazione dei contingenti tariffari di cui al presente articolo sono determinate dalla Commissione secondo le procedure di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.

Articolo 8

Regime transitorio

Per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2012, l'articolo 7, paragrafo 1 non si applica alle importazioni di prodotti compresi nel codice NC 1701, a meno che l'importatore si impegni ad acquistare tali prodotti a un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento cif di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 318/2006 per la corrispondente campagna di commercializzazione.

¹³ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

Articolo 9

Meccanismo di salvaguardia transitorio per lo zucchero

1. Per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2015 il trattamento previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 per le importazioni di prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e che non fanno parte dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 può essere sospeso quando:
 - (a) le importazioni originarie di regioni o Stati che fanno parte degli Stati ACP ma non dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 sono superiori alle quantità seguenti:
 - (i) 1,38 milioni di tonnellate per la campagna di commercializzazione 2009/2010;
 - (ii) 1,45 milioni di tonnellate per la campagna di commercializzazione 2010/2011;
 - (iii) 1,6 milioni di tonnellate per le campagne di commercializzazione da 2011/2012 a 2014/2015; e
 - (b) le importazioni originarie dell'insieme degli Stati ACP sono superiori a 3,5 milioni di tonnellate.
2. Le quantità di cui al paragrafo 1, lettera a) possono essere distribuite per regione.
3. Durante il periodo di applicazione del presente articolo le importazioni di prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I richiedono una licenza di importazione.
4. La sospensione del trattamento previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 ha termine alla fine della campagna di commercializzazione durante la quale è stata introdotta.
5. Le modalità della distribuzione delle quantità di cui al paragrafo 1, per la gestione del sistema di cui ai paragrafi 1, 3 e 4, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 318/2006.

Articolo 10

Meccanismo di sorveglianza transitorio

1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 30 settembre 2015, le importazioni di prodotti compresi nelle voci tariffarie 17049099, 18061030, 18061090, 21069059, 21069098 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I, sono soggette al meccanismo di sorveglianza di cui all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario¹⁴.

¹⁴ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

2. Grazie a questo meccanismo di sorveglianza, la Commissione verifica se, nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi, il volume delle importazioni di uno o più di tali prodotti originari di una determinata regione registra un incremento cumulativo superiore al 20% rispetto alla media delle importazioni annuali dei tre periodi di dodici mesi precedenti.
3. Se il livello di cui al paragrafo 2 è raggiunto, la Commissione analizza la struttura degli scambi, la giustificazione economica e il tenore di zucchero di tali importazioni. Se la Commissione conclude che queste importazioni sono utilizzate per eludere i contingenti tariffari, i regimi transitori e il meccanismo di salvaguardia speciale di cui agli articoli 7, 8 e 9, può sospendere, fino al termine della campagna di commercializzazione interessata, l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 alle importazioni di prodotti compresi nelle voci tariffarie 17049099, 18061030, 18061090, 21069059, 21069098, originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e che non fanno parte dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005.
4. Le modalità della gestione di questo sistema e le decisioni di sospensione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93¹⁵.

Capitolo IV

Disposizioni generali di salvaguardia

Articolo 11

Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si intende per:

- (a) "*industria comunitaria*", tutti i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio della Comunità o i produttori comunitari la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti costituisce una quota rilevante della produzione comunitaria totale di questi prodotti;
- (b) "*pregiudizio grave*", un deterioramento generale rilevante della situazione dei produttori comunitari;
- (c) "*minaccia di pregiudizio grave*", l'imminenza palese di un pregiudizio grave;
- (d) "*perturbazioni*", i disordini che intervengono in un settore o in un'industria;
- (e) "*minaccia di perturbazioni*", l'imminenza palese di perturbazioni.

Articolo 12

Principi

1. Una misura di salvaguardia può essere imposta secondo le disposizioni del presente capitolo se prodotti originari degli Stati elencati nell'allegato I sono importati nella Comunità in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare o minacciare di causare:
 - (a) un pregiudizio grave all'industria comunitaria;

¹⁵ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

- (b) perturbazioni in un settore dell'economia, in particolare se queste perturbazioni sono causa di difficoltà o problemi sociali rilevanti che possono dar luogo a un grave deterioramento della situazione economica della Comunità; o
 - (c) perturbazioni nei mercati di prodotti agricoli¹⁶ o nei meccanismi che regolano tali mercati.
2. Una misura di salvaguardia può essere imposta secondo le disposizioni del presente capitolo se prodotti originari degli Stati elencati nell'allegato I sono importati nella Comunità in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare o minacciare di causare perturbazioni nella situazione economica di una o più regioni ultraperiferiche della Comunità.

Articolo 13

Determinazione delle condizioni per l'adozione di misure di salvaguardia

1. La determinazione di un pregiudizio grave o di una minaccia di pregiudizio grave si basa, tra l'altro, sui fattori seguenti:
- (a) il volume delle importazioni, in particolare nel caso di un suo aumento significativo, o in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo nella Comunità;
 - (b) il prezzo delle importazioni, in particolare nel caso di una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nella Comunità;
 - (c) le conseguenze per i produttori comunitari, indicate dalle tendenze di fattori economici quali la produzione, l'utilizzazione delle capacità, le scorte, le vendite, la quota di mercato, il calo dei prezzi o l'impossibilità di aumenti di prezzo che si sarebbero altrimenti verificati, i profitti, il reddito del capitale investito, il flusso di cassa, l'occupazione;
 - (d) i fattori diversi dall'evoluzione delle importazioni, che causano o possono aver causato un pregiudizio ai produttori comunitari interessati.
2. La determinazione delle perturbazioni o di una minaccia di perturbazioni si basa su fattori oggettivi, quali:
- (a) l'aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o rispetto alla produzione comunitaria e alle importazioni da altre fonti e
 - (b) l'effetto di tali importazioni sui prezzi, o
 - (c) l'effetto di tali importazioni sulla situazione dell'industria comunitaria o del settore economico interessato, tra l'altro sul livello delle vendite, la produzione, la situazione finanziaria e l'occupazione.
3. Nel determinare se le importazioni sono effettuate in condizioni tali da causare o minacciare di causare perturbazioni nei mercati dei prodotti agricoli o nei meccanismi che regolano tali mercati, compresi i regolamenti che istituiscono le organizzazioni comuni di mercato, occorre tenere conto di tutti i fattori oggettivi pertinenti, tra cui uno o più degli elementi seguenti:

¹⁶ Ai fini del presente articolo, si intendono per "prodotti agricoli" i prodotti compresi nell'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura.

- (a) il volume delle importazioni rispetto ai livelli degli anni civili o delle campagne di commercializzazione precedenti, secondo il caso, la produzione e il consumo interni, i livelli futuri previsti secondo la riforma delle organizzazioni comuni di mercato;
 - (b) il livello dei prezzi interni rispetto ai prezzi di riferimento o ai prezzi obiettivo, se esistono, e se non esistono rispetto ai prezzi medi del mercato interno per lo stesso periodo delle campagne di commercializzazione precedenti;
 - (c) dal 1° ottobre 2015, nei mercati di prodotti compresi nella voce tariffaria 1701: le situazioni nelle quali il prezzo medio comunitario dello zucchero bianco è inferiore, durante due mesi consecutivi, all'80% del prezzo medio comunitario dello zucchero bianco constatato durante la campagna di commercializzazione precedente.
4. Per determinare se le condizioni di cui al paragrafo 3 sussistono nel caso delle regioni ultraperiferiche della Comunità, le analisi si limitano al territorio delle regioni ultraperiferiche interessate. Particolare attenzione è prestata alla dimensione dell'industria locale, alla sua situazione finanziaria e alla situazione dell'occupazione.

Articolo 14

Apertura del procedimento

1. Un'inchiesta è aperta su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione se esistono, per la Commissione, elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.
2. Se l'andamento delle importazioni da uno degli Stati elencati nell'allegato I sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia, gli Stati membri ne informano la Commissione, fornendo gli elementi di prova disponibili, determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 13. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri entro tre giorni lavorativi.
3. Una consultazione con gli Stati membri ha luogo entro gli otto giorni lavorativi seguenti la trasmissione da parte della Commissione agli Stati membri delle informazioni di cui al paragrafo 2. Se, avvenuta la consultazione, risultano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Il procedimento è aperto entro un mese dal ricevimento dell'informazione trasmessa da uno Stato membro.
4. Se la Commissione, dopo avere consultato gli Stati membri, ritiene che sussistano le circostanze di cui all'articolo 12, notifica immediatamente alla regione o agli Stati elencati nell'allegato I interessati la sua intenzione di aprire un'inchiesta. La notifica può essere accompagnata da un invito a procedere a consultazioni nell'intento di chiarire la situazione e di giungere a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

Articolo 15

Inchiesta

1. Aperto il procedimento, la Commissione inizia l'inchiesta.
2. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni, nel qual caso gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare tale richiesta. Se queste informazioni presentano un interesse generale o se sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non abbiano carattere riservato; se le informazioni sono riservate, è comunicato un riassunto non riservato.
3. Se un'inchiesta è limitata a una regione ultraperiferica, la Commissione può chiedere alle autorità competenti locali di fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite lo Stato membro interessato.
4. Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro i sei mesi seguenti la sua apertura. In circostanze eccezionali, questo termine può essere prorogato di tre mesi.

Articolo 16

Adozione di misure di salvaguardia provvisorie

1. Misure di salvaguardia provvisorie sono applicate in circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, previo accertamento della sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 12. La Commissione adotta tali misure provvisorie dopo essersi consultata con gli Stati membri o, in caso di urgenza estrema, dopo averne informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni avvengono entro i dieci giorni seguenti la notifica agli Stati membri delle misure adottate dalla Commissione.
2. In considerazione della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche e della loro vulnerabilità nel caso di un aumento improvviso delle importazioni, misure di salvaguardia provvisorie sono applicate nei procedimenti che le riguardano, previo accertamento dell'aumento delle importazioni. In questo caso, la Commissione ne informa gli Stati membri all'atto dell'adozione delle misure e una consultazione ha luogo entro dieci giorni dalla notifica agli Stati membri della misura adottata dalla Commissione.
3. Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 o 2, la Commissione si pronuncia entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta.
4. La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di ogni decisione presa in forza dei paragrafi 1, 2 e 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro un mese dalla data dell'informazione inviata dalla Commissione ai sensi del presente paragrafo.
5. Le misure provvisorie possono consistere in un aumento del dazio doganale imposto sul prodotto in questione fino a un livello non superiore a quello del dazio applicato agli altri membri dell'OMC o fino al livello del dazio applicabile ai contingenti tariffari.

6. La durata delle misure provvisorie non può superare i 180 giorni. Se le misure provvisorie sono limitate a regioni ultraperiferiche, la loro durata non può superare i 200 giorni.
7. Nel caso in cui le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché risulta dall'inchiesta che non sussistono le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, i dazi riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio.

Articolo 17

Chiusura dell'inchiesta e procedimento senza adozione di misure

Se misure di salvaguardia bilaterali sono ritenute inutili e se il comitato consultivo di cui all'articolo 21 non solleva obiezioni, l'inchiesta e il procedimento sono chiusi con decisione della Commissione. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni insieme ad una proposta di regolamento del Consiglio che chiude il procedimento. Il procedimento si considera chiuso se entro il termine di un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.

Articolo 18

Adozione di misure definitive

1. Quando risulta dall'accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all'articolo 12, secondo il caso, la Commissione chiede l'apertura di consultazioni con la regione o lo Stato interessato nella sede istituzionale appropriata stabilita negli accordi corrispondenti in forza dei quali la regione o lo Stato sono inclusi nell'allegato I, al fine di giungere a una soluzione accettabile da entrambe le parti.
2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambe le parti entro i trenta giorni seguenti la notifica alla regione o allo Stato interessato, la decisione di adottare misure di salvaguardia bilaterali definitive è presa dalla Commissione, in consultazione con gli Stati membri, entro i venti giorni lavorativi seguenti il termine del periodo di consultazione.
3. Ogni decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può sottoporre la decisione al Consiglio entro i dieci giorni lavorativi seguenti il giorno della comunicazione.
4. Qualora uno Stato membro abbia sottoposto al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare detta decisione. Se il Consiglio non ha deciso entro un mese dalla data nella quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera confermata.
5. Le misure definitive possono consistere:
 - nella sospensione della riduzione supplementare dell'aliquota del dazio all'importazione applicato al prodotto in questione originario della regione o dello Stato interessato;
 - nell'aumento del dazio doganale sul prodotto in questione fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato agli altri membri dell'OMC;

- in un contingente tariffario.
6. Non sono applicate misure di salvaguardia bilaterale per lo stesso prodotto originario della stessa regione o dello stesso Stato prima che sia trascorso un anno dalla scadenza o dal ritiro di precedenti misure di questo tipo.

Articolo 19

Durata e riesame delle misure di salvaguardia

1. Le misure di salvaguardia restano in vigore soltanto per il periodo di tempo necessario per prevenire o porre rimedio al pregiudizio grave o alle perturbazioni. Tale periodo non è superiore a due anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 2. Se la misura è limitata a una o più delle regioni ultraperiferiche della Comunità, il periodo di applicazione non è superiore a quattro anni.
2. La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prorogata purché sia stato stabilito che la misura di salvaguardia continua ad essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un pregiudizio grave o a perturbazioni.
3. Le proroghe sono adottate secondo le procedure del presente regolamento applicabili alle inchieste e utilizzando le stesse procedure applicate per le misure iniziali.
La durata totale di una misura di salvaguardia non può superare i quattro anni, misure provvisorie comprese. Nel caso di una misura limitata a regioni ultraperiferiche, la durata massima è portata a otto anni.
4. Se la sua durata è superiore a un anno, la misura di salvaguardia è liberalizzata gradualmente ad intervalli regolari nel corso del periodo d'applicazione, comprese le proroghe.

Consultazioni con la regione o lo Stato interessato si svolgono periodicamente nelle sedi istituzionali competenti per gli accordi al fine di stabilire un calendario per la loro soppressione non appena le circostanze lo permettono.

Articolo 20

Misure di sorveglianza

1. Quando l'andamento delle importazioni di un prodotto originario di uno Stato ACP è tale che potrebbe derivarne una delle situazioni di cui all'articolo 12, le importazioni di tale prodotto possono essere sottoposte a una sorveglianza comunitaria preliminare.
2. La decisione di istituire la sorveglianza è presa dalla Commissione.

Ogni decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può sottoporre la decisione al Consiglio entro i dieci giorni lavorativi seguenti il giorno della comunicazione.

Qualora uno Stato membro abbia sottoposto al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare detta decisione. Se il Consiglio non ha deciso entro un mese dalla data nella quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera confermata.

3. Le misure di sorveglianza hanno una durata limitata. Salvo diverse disposizioni, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.
4. Se necessario, le misure di sorveglianza possono essere limitate al territorio di una o più regioni ultraperiferiche della Comunità.
5. La decisione di adottare misure di sorveglianza è immediatamente comunicata, per informazione, all'organismo istituzionale competente stabilito negli accordi corrispondenti in forza dei quali una regione o uno Stato sono inclusi nell'allegato I.

Articolo 21

Consultazioni

Ai fini del presente capitolo, il comitato consultivo competente è il comitato consultivo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94. Nel caso dei prodotti compresi nel codice NC 1701, il comitato competente è assistito dal comitato istituito in applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 318/2006.

Articolo 22

Misure eccezionali con applicazione territoriale limitata

Quando le condizioni previste per l'adozione di misure di salvaguardia bilaterali risultano sussistere in uno o più Stati membri della Comunità, la Commissione, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare, a titolo eccezionale e ai sensi dell'articolo 134 del trattato, l'applicazione di misure di sorveglianza o di salvaguardia limitate allo Stato membro o agli Stati membri interessati, se considera che misure applicate a questo livello siano più appropriate di misure applicate all'intera Comunità. Queste misure devono essere strettamente limitate nel tempo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

Capitolo V Disposizioni di procedura

Articolo 23

Adeguamento agli sviluppi tecnici

Il presente regolamento è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3 per tenere conto di ogni modifica tecnica che possa rendersi necessaria in forza degli accordi conclusi con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I.

Articolo 24

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'applicazione degli APE (qui di seguito "il comitato").
2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Capitolo VI

Disposizioni finali

Articolo 25

Modifiche

L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1964/2005 è soppresso.

Articolo 26

Abrogazione di atti in vigore

Sono abrogati i seguenti regolamenti:

- (a) regolamento (CE) n. 2285/2002
- (b) regolamento (CE) n. 2286/2002.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed è applicabile dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO 1

Elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati.

ALLEGATO 2

Norme d'origine

Questo allegato è distribuito come documento separato

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Regolamento del Consiglio recante applicazione dei regimi per le merci originarie di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico.

2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo: **12/120**

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione: **16 431 900 000 (PPB 2008)**

3. INCIDENZA FINANZIARIA

- Proposta senza incidenza finanziaria
- Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Il regolamento proposto sopprime tutte le tariffe doganali ancora esistenti sui prodotti originari delle regioni o degli Stati ACP che concludono negoziati su accordi di partenariato economico o accordi che prevedono regimi commerciali compatibili con le norme dell'OMC. Nel 2006 i dazi massimi teorici pagabili sui prodotti originari degli Stati ACP ammontavano a 17,3 milioni di euro, corrispondenti a 13,0 milioni di euro di entrate nette.

La sola eccezione è il Sudafrica, che partecipa ai negoziati sull'accordo di partenariato economico, ma a cui sarà offerto un regime commerciale distinto che mantiene le tariffe doganali su alcuni prodotti importati nella Comunità. Questo regime commerciale è in corso di negoziazione e una valutazione finanziaria sarà inclusa nella proposta di decisione che autorizza la firma del corrispondente accordo di partenariato economico, sottoposta al Consiglio.

Nel quadro delle disposizioni dell'accordo di Cotonou e del regime "tutto eccetto le armi" del sistema di preferenze generalizzate, più del 99% delle merci originarie degli Stati ACP che entrano nella Comunità sono esenti da dazi doganali. Va notato che anche il 95% delle merci originarie del Sudafrica sono importate nella Comunità in esenzione da dazi in forza delle disposizioni dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione.

Nessuna spesa supplementare è prevista.

(in milioni di EUR, al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Periodo di 12 mesi con inizio 1.1.2008	2008
Articolo 3, capitolo 1, titolo I	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	13,0	13,0

Situazione a seguito dell'azione					
	2009	2010	2011	2012	2013
Articolo 3, capitolo 1, titolo I	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0

4. MISURE ANTIFRODE

Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco in applicazione dell'articolo 5, capitolo II del presente regolamento. Se necessario, indagini sono svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. Controlli documentali e verifiche in loco saranno regolarmente effettuati dai servizi della Commissione.